

CONTRATTO

per la realizzazione della Linea di servizio 2 nell'ambito dell'affidamento del servizio in concessione per la gestione della struttura alberghiera ex ENALC hotel e per lo svolgimento delle attività di formazione correlate alla costituenda scuola di alta formazione nel settore alberghiero e della ristorazione, a valere sul P.O.R. Lazio FSE 2007-2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione sull'Asse I "Adattabilità" e sull'Asse II "Occupabilità".

tra

COGEIM S.p.A. P.IVA con sede in, in persona del legale rappresentante della società mandataria..... CF....., come da delibera dell'organo di Amministrazione del....., residente in, e domiciliato per la carica presso la sede legale della società, di seguito denominata "Aggiudicataria";

e

la Direzione Regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione, P.IVA 80143490581, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, in persona del Direttore, Dott/Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede della Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione, di seguito denominata "Amministrazione"

INDICE GENERALE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Oggetto e limiti del contratto	3
Art. 3 – Durata del contratto	3
Art. 4 – Esecuzione del contratto	3
Art. 5 – Pianificazione delle attività e prodotti attesi.....	4
Art. 6 – Verifiche contrattuali	4
Art. 7 – Corrispettivo del servizio.....	4
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti.....	4
Art. 9 – Modifiche del servizio	5
Art. 10 – Diritto di recesso.....	5
Art. 11 – Penalità e responsabilità per inadempimento	5
Art. 12 – Deposito cauzionale.....	6
Art. 13 – Subappalto	6
Art. 14 – Tutela della privacy	7
Art. 15 – Oneri fiscali e spese di registrazione	7
Art. 16 – Domicilio delle parti	7
Art. 17 – Foro competente	7

PREMESSO CHE

con Determinazione n. A3407 del 11/09/2009, la Regione Lazio ha deciso di procedere all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio in concessione per la gestione della struttura alberghiera ex ENALC hotel e per lo svolgimento delle attività di formazione correlate alla costituenda scuola di alta formazione nel settore alberghiero e della ristorazione, a valere sul P.O.R. Lazio FSE 2007-2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione sull'Asse I "Adattabilità" e sull'Asse II "Occupabilità";

con la determinazione sopra citata sono stati approvati gli schemi dei seguenti atti: bando di gara, capitolato d'onori, disciplinare di gara e schema di concessione - contratto per la realizzazione del servizio di cui alla Linea 1 del capitolato di gara, concernente la gestione della struttura alberghiera ex ENALC hotel;

in esito alla prescritta procedura di gara e a seguito della trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione, l'Amministrazione con Determinazione n. A6308 del 22/11/2010 ha provveduto all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in favore della COGEIM S.p.A.;

in esito alla prescritta procedura di gara, con determinazione del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio di concerto con il Direttore Regionale Formazione e Lavoro (ora Direttore Regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione) n. A8297 del 8/08/2011 è stato aggiudicato definitivamente alla medesima società COGEIM S.p.A. il servizio, dopo aver espletato i controlli previsti dalla legge;

occorre pertanto procedere alla stipula del contratto inerente il servizio appaltato di cui alla Linea 2 per un importo pari a quello offerto dall'Aggiudicataria;

ai sensi dell'art. 16 del disciplinare di gara, l'Aggiudicataria con la presentazione dell'offerta ha accettato tutte le condizioni che regolano l'appalto, come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati e dal capitolato d'onori;

l'Aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto è tenuta ad uniformarsi alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali in materia e a quanto indicato nel bando di gara, nel capitolato d'onori e nel presente contratto;

nel caso in cui gli atti di gara prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con quelli prodotti dall'Aggiudicataria, i primi prevarranno sui secondi, fatta eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicataria ed accettate dall'Amministrazione:

tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto e limiti del contratto

L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire la prestazione oggetto della presente stipula nei modi e nei limiti stabiliti dal presente contratto, dal bando di gara (all.1), dal capitolato d'onori (all.2), dall'offerta tecnica (all.3) e dall'offerta economica (all.4), che si allegano, da ritenersi parte integrante del medesimo contratto.

Ai sensi del presente contratto l'Aggiudicataria deve, in particolare, realizzare la Linea di servizio 2 "Creazione e realizzazione di 3 percorsi di alta formazione finalizzati a sperimentare le modalità di erogazione dei percorsi della costituenda *Scuola di alta formazione nel settore alberghiero e della ristorazione*" (di seguito Linea di servizio 2), individuata all'art. 2 del capitolato.

L'Aggiudicataria si impegna inoltre a prestare tutte le attività ulteriori ed accessorie previste nell'offerta tecnica dalla medesima presentata ed in ogni caso tutti quei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, l'Aggiudicataria si adegua alle eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alle attività programmate.

Art. 3 – Durata del contratto

Il termine di esecuzione del servizio viene fissato in 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività da comunicarsi da parte dell'Aggiudicataria.

In considerazione della tempistica relativa alla chiusura della programmazione FSE, le attività dovranno concludersi entro il 31 marzo 2015 e la presentazione della relazione delle attività, con relativa fattura, dovranno essere presentate non oltre il 30 giugno 2015.

Art. 4 – Esecuzione del contratto

L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, osservando le modalità di esecuzione dell'appalto di cui all'art. 5 del capitolato d'onori.

Nello svolgimento delle attività di cui alla Linea 2, l'Aggiudicataria è tenuta inoltre ad assicurare:

- il rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità prevista per l'utilizzo del FSE;
- la massima trasparenza e parità di trattamento nell'accesso alla formazione;
- l'inserimento sul sistema informativo Simon delle informazioni afferenti l'attuazione del progetto.

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di impiegare nell'esecuzione del servizio della Linea 2, per tutta la durata del rapporto, l'intero gruppo di lavoro indicato nell'Offerta e, quindi, nella composizione indicata dall'Aggiudicataria in sede di offerta. Qualsiasi modifica del predetto "gruppo di lavoro"

dovrà essere sottoposta alla approvazione scritta della Regione, approvazione che sarà rilasciata previo parere scritto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile del Procedimento.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le attività attinenti alle due Linee di servizio, l'Aggiudicataria dovrà essere disponibile alla partecipazione ad un apposito **Comitato guida**, che sarà composto dal responsabile di progetto e da un rappresentante regionale per ciascuno dei due Assessorati coinvolti.

È facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Aggiudicataria si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

L'Aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti connesse all'esecuzione del servizio; si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Pianificazione delle attività e prodotti attesi

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato all'interno dell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria, di cui all'allegato 3 del presente contratto.

L'Aggiudicataria è tenuta a consegnare i rapporti e i documenti previsti all'art. 2.2 del capitolato d'oneri per la Linea di servizio 2.

Ferme tali scadenze, il proponente deve dettagliatamente descrivere le soluzioni che intende adottare per far fronte ad un'eventuale e disomogenea concentrazione dell'attività.

Art. 6 – Verifiche contrattuali

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'Amministrazione intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati dall'Aggiudicataria saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Aggiudicataria è quello stabilito nell'offerta economica di gara, ed è pari ad € 4.279.950,00 (5.178.739,50) (Iva inclusa).

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di spettanza dell'Aggiudicataria avverrà con rate trimestrali posticipate.

L'Aggiudicataria dovrà presentare trimestralmente, entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre, fattura e analitiche relazioni circa l'oggetto specifico, i volumi e i risultati delle attività realizzate il cui format dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione. Sia la fattura che le relazioni dovranno fare riferimento alle informazioni identificative della procedura e del progetto (CIG e CUP).

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della documentazione presentata, a mezzo di mandati di pagamento intestati all'Aggiudicataria. Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione appaltante, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Aggiudicataria, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

L'Aggiudicataria, pena nullità assoluta del contratto, si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Al riguardo, l'Aggiudicataria si impegna a comunicare il conto corrente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti i servizi oggetto del presente contratto e il nome della persona autorizzata ad operare sul conto.

Il contratto è automaticamente risolto qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.

L'Aggiudicataria si impegna, sotto la propria responsabilità, a rendere tempestivamente note eventuali variazioni concernenti i propri organi rappresentanti, con particolare riguardo a quelli deputati a riscuotere e quietanzare; in mancanza di tali comunicazioni l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 9 – Modifiche del servizio

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di procedere a nuovi affidamenti per servizi analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la prestazione contrattuale alle stesse condizioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 10 – Diritto di recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Rilevato che la programmazione delle attività finanziate dal FSE ha cadenza triennale e preso atto delle finalità sperimentali del presente rapporto in vista della costituzione della "Scuola di alta formazione nel settore alberghiero e della ristorazione" (art. 45 L.R. 23 dicembre 2005 n. 266), l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà ed il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di cui alla Linea di Servizio n. 2, previo il pagamento all'Aggiudicataria dei soli servizi espletati e del valore degli arredi forniti calcolato sulla quota residua di ammortamento e con espressa esclusione di ogni altro indennizzo, compenso o risarcimento, anche per mancato utile per le prestazioni non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicataria da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni. L'Amministrazione regionale potrà trattenere le attrezzature e gli arredi forniti dall'Aggiudicataria senza che quest'ultima abbia diritto alla corresponsione di compenso, risarcimento o indennizzo per il loro valore anche se si tratti di beni non ammortizzati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 – Penalità e responsabilità per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria, l'Amministrazione appaltante ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss. c.c.).

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati nel contratto – previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Aggiudicataria entro il termine massimo di sette giorni dalla stessa contestazione – verrà applicata una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro).

Sarà considerato mancato rispetto dei termini sopra indicati l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque inadeguate rispetto allo scopo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° c.c.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.).

Non sarà motivo di applicazione delle penalità previste l'inadempimento o il ritardo dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte contraente (art. 1218 c.c.)

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di appropriarsi della cauzione di cui al precedente articolo 10 senza bisogno di diffida o azione in giudizio ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore anche per distinti corrispettivi maturati.

L'Amministrazione può contestualmente domandare l'adempimento della prestazione principale e la penale ai sensi dell'art. 1383 c.c.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.).

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione intimi al soggetto inadempiente di adempiere entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto; in questo caso tale termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore (art. 1454 c.c.).

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicataria, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Aggiudicataria i relativi costi sostenuti.

Art. 12 – Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'Aggiudicataria ha costituito apposita cauzione contrattuale, rispetto alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 d.lgs. 163/2006.

Art. 13 – Subappalto

E' ammesso il subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto previsto nell'art. 14 del disciplinare di gara e alle condizioni e modalità di cui all'art 118 del D. Lgs 163/06, ferma restando la responsabilità dell'Aggiudicataria. La parte di servizio concessa in subappalto non potrà comunque superare il 30% del valore dell'offerta, né l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 14 - Tutela della privacy

L'Aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente convenzione sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 16 – Domicilio delle parti

Agli effetti della presente convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 17 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente il foro di Roma, in ordine all'individuazione del giudice competente si applicano le norme di cui all'art. 244 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nonché i principi di cui alla direttiva del Parlamento Europeo n. 2007/66/CE.

Roma

Per la Regione Lazio

(_____)

Per COGEIM SpA

Il legale rappresentante

(_____)

COGEIM SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, di conoscere ed accettare tutti gli obblighi previsti negli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 17 del presente contratto.

**Il legale rappresentante
di COGEIM SpA**

(_____)